

COMMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007

Il testo del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 ottobre dà attuazione a quanto concordato tra Governo e Parti Sociali nel Protocollo d'intesa firmato il 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività.

Per quanto riguarda in particolare i temi previdenziali, il ddl agisce su cinque fronti principali:

- nuove età di pensionamento d'anzianità
- lavori usuranti
- coefficienti di trasformazione della previdenza pubblica
- razionalizzazione degli Enti Previdenziali
- nuove finestre per l'accesso alla pensione

Dal punto di vista dell'innalzamento dell'età di pensionamento d'anzianità, il disegno di legge di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 prevede un intervento volto ad attenuare l'innalzamento dell'età agendo, progressivamente, attraverso gli anni di contribuzione e l'età anagrafica.

La soluzione adottata con l'accordo e recepita dal disegno di legge è senza dubbio più equa della legge Maroni, in quanto ristabilisce un principio importante di gradualità nell'innalzamento dell'età pensionabile ed attenua, quindi, gli effetti dello "scalone" diluendoli nel tempo.

Il 1° gennaio 2008, data nella quale secondo la Maroni l'età anagrafica sarebbe dovuta passare da 57 a 60 anni, il requisito anagrafico minimo per accedere al diritto

di pensionamento d'anzianità è stato portato dal ddl a 58 anni, fermi restando i 35 anni di anzianità contributiva previsti anche dalla normativa vigente.

Una modifica ulteriore interverrà dal 1° luglio 2009, quando il requisito per il diritto alla pensione d'anzianità sarà costituito dal raggiungimento della cosiddetta "quota 95", ottenuta sommando età anagrafica e anzianità contributiva. Per definire la "quota 95", l'età anagrafica da sommare a quella contributiva non potrà comunque essere inferiore ai 59 anni, come risulta dalle tabelle di seguito riportate.

Dal 1° gennaio 2011, invece, la quota necessaria per richiedere il pensionamento d'anzianità è posta a 96, ottenuta sommando sempre i contributi versati con l'età anagrafica, la quale non potrà comunque essere inferiore ai 60 anni.

L'effetto si concluderà il 1° gennaio 2013 con la quota fissata a 97 ed un'età anagrafica comunque non inferiore ai 61 anni. Prima di quest'ultimo passaggio, però, nell'accordo è prevista una verifica sugli effetti e gli obiettivi raggiunti fino a quel momento. Se da tale verifica dovessero emergere risparmi consistenti ed importanti, la quota di riferimento resterebbe quella fissata a 96 nel 2011.

TABELLA A

Anno	Età anagrafica	
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	58	59
2009 - dal 01/01/2009 al 30/06/2009	58	59

TABELLA B

Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
--	---------------------------------------

	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61
2012	96	60	97	61
dal 2013	97	61	98	62

Dalle tabelle emerge chiaramente come il complesso dell'accordo attenni sensibilmente gli effetti della legge Maroni, perché diluisce nel tempo l'innalzamento dell'età minima di pensionamento e introduce – attraverso il meccanismo delle quote – un elemento comunque di maggiore flessibilità del sistema.

LAVORI USURANTI

Per la UIL è di grande importanza il fatto che siano stati salvaguardati i lavoratori che svolgono mansioni particolarmente usuranti.

La UIL valuta positivamente il fatto che ai lavori usuranti individuati dal decreto Salvi nel 1999 siano state aggiunte altre categorie come quelle dei lavoratori notturni, dei lavoratori addetti a linea di catena e dei conducenti di mezzi pubblici pesanti.

I lavoratori individuati come usurati dall'accordo - e che hanno svolto tali mansioni per almeno la metà del periodo lavorativo complessivo o, nel periodo transitorio, per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività - possono in tal modo accedere alla pensione di anzianità con tre anni di anticipo rispetto a quanto previsto per la restante platea di lavoratori e comunque con un requisito non inferiore ai 57 di età anagrafica.

Il disegno di legge, rispetto a quanto previsto nel Protocollo stesso, elimina il tetto delle 5.000 uscite annue e conferma che, per raggiungere i requisiti richiesti sia nel periodo transitorio che a regime, sarà possibile cumulare i diversi periodi di attività usuranti.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, inoltre, il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi per disciplinare l'attuazione della normativa.

Presso il Ministero del Lavoro verrà comunque da subito istituita un'apposita commissione – con la partecipazione delle parti sociali – che dovrà definire i criteri per l'individuazione della platea di riferimento dei lavoratori impiegati in attività usuranti.

Per la UIL l'insieme di queste disposizioni è il riconoscimento di quanto sosteniamo da sempre, ovvero del fatto che non tutti i lavori sono uguali e, per questo, un innalzamento obbligatorio ed *erga omnes* dell'età minima di pensionamento avrebbe generato squilibri ed inaccettabili iniquità.

RAZIONALIZZAZIONE ENTI

Significativo è il fatto che per reperire risorse all'interno del sistema previdenziale non si sia proceduto ad accorpamenti frettolosi degli Enti Previdenziali. Come UIL abbiamo sempre sostenuto che gli interventi di razionalizzazione del sistema vanno fatti in modo ragionato e con una progettazione adeguata.

Per la UIL, inoltre, la razionalizzazione degli Enti di previdenza deve necessariamente avere come principale obiettivo quello di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi che gli stessi erogano agli utenti.

Il disegno di legge si inserisce sostanzialmente in questo quadro e prevede la predisposizione di un piano e di un progetto di razionalizzazione volto ad individuare e sviluppare le sinergie tra i vari Enti.

Nello specifico si fa riferimento alla creazione di modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali.

È questa una strada che, oltre a riordinare e migliorare l'attività e la cooperazione tra i diversi Enti previdenziali, è in grado di assicurare anche significativi risparmi finanziari stimati in circa 3,5 miliardi di euro nell'arco del decennio. Inoltre, l'accordo e l'attuale disegno di legge specificano che gli interventi di razionalizzazione saranno comunque concordati con le parti sociali e riconoscono, quindi, il ruolo fondamentale che le stesse svolgono negli Enti come rappresentanti dei lavoratori e dei pensionati.

Come solo elemento di garanzia, qualora la razionalizzazione non dovesse portare i risparmi stimati, è previsto dal 2011 l'aumento dello 0,09% dell'aliquota di tutte le retribuzioni soggette a contribuzione.

FINESTRE PENSIONISTICHE

In merito alle finestre per il pensionamento d'anzianità con 40 anni di contributi e a quelle che andranno introdotte per l'accesso alla pensione di vecchiaia, il ddl elimina la delega al Governo originariamente prevista per regolare la materia ed accoglie da subito quanto previsto nel Protocollo.

Per coloro che maturano i requisiti di pensionamento d'anzianità con 40 anni di contributi, quindi, il ddl ripristina le quattro finestre d'uscita previste dalla legge Dini.

Anche per il pensionamento di vecchiaia vengono introdotte quattro finestre tenendo conto dell'età pensionabile prevista negli specifici ordinamenti.

Questa organizzazione delle decorrenze delle pensioni sarà comunque oggetto di verifica entro il 31 dicembre 2011 al fine di renderla stabile.

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Sui coefficienti di trasformazione il ddl approvato dal Consiglio dei Ministri recepisce quanto previsto nel Protocollo e le proposte avanzate dalla UIL, con cui veniva richiesta la sospensione della loro revisione per meglio verificare le ipotesi macroeconomiche e demografiche alla base delle proposte di revisione avanzate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Il ddl si muove in tale direzione e rimanda la revisione dei coefficienti al 1° gennaio del 2010. Revisione che verrà per quella data effettuata anche sulla base di proposte avanzate da una Commissione appositamente istituita e che, finalmente, vedrà rappresentati anche i sindacati.

Il ddl disciplina la composizione di questa Commissione che dovrà essere composta da dieci esperti, quattro nominati dai Ministeri competenti e sei indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale Commissione dovrà finire il proprio lavoro entro il 31 dicembre 2008.

Il rinvio della modifica dei coefficienti e l'istituzione della Commissione di esperti tengono così conto della necessità, più volte e in tutte le sedi ricordata dalla UIL, di

rivedere i criteri utilizzati dal Nucleo di valutazione nella sua proposta di revisione dei coefficienti.

Abbiamo sempre sostenuto, infatti, che tali ipotesi poggiavano e poggiano su dati non completamente rispondenti alla realtà, come, ad esempio, una previsione di crescita del PIL per i prossimi decenni, tanto modesta – e per di più molto lontana dai ritmi attuali di crescita - da far allontanare sempre più il nostro paese dai principali paesi industrializzati.

Non solo, ma la riduzione della forza lavoro stimata dal Nucleo non tiene in nessun conto sia di una più adeguata ed intensa partecipazione delle donne nel mondo del lavoro, sia di un più intenso e governato flusso di immigrazione, che già oggi risulta superiore alle entrate su cui si è basato il calcolo della revisione dei coefficienti effettuato dalla Ragioneria Generale dello Stato.

La verifica della sostenibilità e dell'equità del sistema pensionistico avverrà con cadenza decennale di concerto con le parti sociali.

Per la UIL è inoltre fondamentale che il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 ottobre faccia esplicito riferimento per le future generazioni di lavoratori, interamente a regime contributivo, ad un insieme di politiche attive che portino al risultato di una pensione non inferiore al 60% della retribuzione - al netto delle imposte - che, unita alla previdenza complementare, è in grado di assicurare loro un futuro migliore.

Risultati che, accanto alle altre misure previdenziali inserite nell'accordo a favore dei giovani (totalizzazione contributi, facilitazione del riscatto laurea, contributi figurativi per i periodi di non lavoro), dimostrano come il Sindacato abbia rifiutato ogni impostazione di contrapposizione generazionale, lavorando invece per un

welfare più giusto, più equo e maggiormente in grado di rispondere alle esigenze di tutto il Paese e non di una sua parte soltanto.

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge è stato infine confermato che il premio di risultato diventerà effettivamente pensionabile.